



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
PIAZZA 29 MAGGIO, 2
41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA-MODENA
Nr. telefono 0535412911-Nr. fax-0535412912
(PARTITA IVA 00221740368)

UFFICIO ANAGRAFE

LA RESIDENZA IN TEMPO REALE

Cosa cambia dal 9 maggio 2012 nelle procedure di trasferimento di residenza in altro Comune, dall'estero, all'estero, cambio di abitazione o di composizione della famiglia anagrafica

Il decreto sulle semplificazioni consentirà dal 9 maggio 2012 l'effettuazione di cambi di residenza in tempo reale.

QUALI SONO LE VARIAZIONI ANAGRAFICHE CHE POTRANNO ESSERE FATTE IN TEMPO REALE ?

- 1. il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l'estero;*
- 2. la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;*
- 3. il cambio di abitazione all'interno dello stesso Comune.*

ENTRO QUANDO DOVRANNO ESSERE COMUNICATE LE VARIAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE ?

dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune. Per gli stranieri, al fine dell'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo della regolarità del soggiorno che dovrà essere documentata al momento della richiesta dell'iscrizione.

COME POSSONO ESSERE RESE LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE ANAGRAFICA ?

Le dichiarazioni sottoscritte dovranno essere rese di fronte all'ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite del fax, raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d'identità valido del richiedente e di tutti i componenti che cambiano residenza.

Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

E' GRADITO il formato PDF perché più facilmente leggibile.

COSA COMPORTA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA "ANTIABUSIVISMO"?

L'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 recita: "**Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge**".

Conseguentemente tutti coloro che intendono dichiarare la residenza o un cambio di abitazione all'interno del Comune di Concordia sulla Secchia, sono tenuti a compilare in ogni sua parte l'apposita sezione introdotta nel modello di dichiarazione di residenza tramite la circolare del Ministero dell'Interno n.14 del 06/08/2014 e, eventualmente, a produrre idonea documentazione comprovante la titolarità di diritto di occupazione dell'immobile (es: rogito, contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle entrate, contratto di comodato d'uso registrato presso l'Agenzia delle entrate etc.).

In caso che gli interessati dalla dichiarazione di residenza siano persone diverse dal proprietario e l'immobile sia occupato in virtù di:

1. Contratto non ancora registrato presso l'Agenzia delle entrate;
2. Contratto di comodato d'uso gratuito stipulato verbalmente con il proprietario

al proprietario dell'immobile è richiesto di compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato 1), allegandovi fotocopia di documento di identità, in cui dichiara a quale titolo ha messo a disposizione l'immobile alle persone interessate dalla pratica di residenza. Le modalità di presentazione di questa dichiarazione sono le medesime della dichiarazione di residenza.

Si informa inoltre che dell'avvio del procedimento di residenza, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da persone che non siano i proprietari dell'abitazione, verrà informato anche il proprietario/assegnatario dell'immobile, che potrà segnalare eventuali abusi o assenze del titolo abitativo, tramite invio di comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L.241/1990),

Le domande possono essere presentate:

- allo sportello dell'Anagrafe, previo appuntamento, nella sede di piazza 29 maggio, 2, dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e il sabato dalle 8,30 alle 11,30;

Gli indirizzi a cui è possibile trasmettere le istanze sono i seguenti:

Tipologia di trasmissione	Indirizzo
FAX	0535412912
E-MAIL	antonio.moretti@comune.concordia.mo.it
PEC	comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
RACCOMANDATA	Ufficio Anagrafe Comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA – piazza 29 maggio, 2 – 41033 CONCORDIA SULLA SECCHIA.

N.B.: Si rammenta che la dichiarazione dovrà essere corredata da documento d'identità valido del dichiarante, pena l'irricevibilità dell'istanza stessa, ed anche dei componenti della famiglia, che unitamente cambiano residenza, i quali se maggiorenni devono sottoscrivere la richiesta.

Si rammenta anche di indicare tutti i documenti di circolazione (patenti, targa auto, moto, rimorchi e ciclomotori), invitando a fornire fotocopia dei suddetti documenti, per evitare situazioni di irregolarità quando si circola in caso di controlli da parte di organi di sicurezza.

COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI VENGA FATTA UNA DICHIARAZIONE FALSA ?

Le dichiarazioni che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

ENTRO QUANDO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE VARIAZIONI RICHIESTE ?

L'ufficiale di anagrafe dovrà registrare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Considerato che la nuova residenza viene registrata prima che gli Agenti di Polizia Municipale compiano l'accertamento sulla dimora abituale - che prevede anche la verifica dell'esattezza dell'indirizzo (via e numero civico) - **SI INVITA PRIMA DI PRESENTARE DICHIARAZIONE DI RESIDENZA, a contattare, per verificare l'esattezza dell'indirizzo:**

- UFFICIO ANAGRAFE : tel. 0535412939 - 0535412928; Referenti: MORETTI ANTONIO, BERGAMINI ANITA, MANTOVANI LUCIA, RIZZOLO GIOVANNA.

- UFFICIO TECNICO / TOPONOMASTICA: tel. 0535/412948; Referenti: SBARDELATTI RUDI, SALVARANI ANDREA.

Nel caso di trasferimento di residenza fra Comuni, il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

QUALI CONTROLLI VERRANNO FATTI ?

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti sia dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l'esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l'Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall'istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del "silenzio-assenso". Tramite il "modello reperibilità" il dichiarante può comunicare elementi utili all'accertamento dei requisiti di residenza.

COSA SUCCEDDE QUALORA LA PRATICA NON VENISSE CONFERMATA?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute; come già evidenziato le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate all'Autorità di pubblica sicurezza, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

A CHI RIVOLGERSI PER QUALUNQUE INFORMAZIONE TELEFONICA O A SPORTELLO SUL CAMBIO DI RESIDENZA ?

All'UFFICIO ANAGRAFE ai seguenti numeri: tel. 0535/412939 - 0535412928; Referenti: MORETTI ANTONIO, BERGAMINI ANITA, MANTOVANI LUCIA, RIZZOLO GIOVANNA.

Sede dell'UFFICIO ANAGRAFE: piazza 29 maggio, 2.

Orari di apertura dell'UFFICIO ANAGRAFE: dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00- Sabato dalle 8,30 alle 12,00.

DOVE REPERIRE EVENTUALMENTE LA MODULISTICA, VIA INTERNET, PER LA RICHIESTA E L'ELENCO DEI DOCUMENTI OCCORRENTI PER CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA (ALLEGATO B) O PER I CITTADINI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA (ALLEGATO A) ?

Su questo sito nell'apposito spazio dedicato all'Anagrafe in tempo reale, attraverso il percorso: argomenti, Servizi Demografici, Anagrafe in tempo reale.

Oppure nel Sito del Ministero dell'interno con il seguente link :

http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1266&codiceFunzione=DO&codiceSettore=AN

NORMATIVA

D.L. 9-2-2012 n. 5

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Art. 5 *Cambio di residenza in tempo reale*

1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'*articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica è inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'*articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in caso di false dichiarazioni.⁽⁹⁾

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalità di cui all'*articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

3. Fermo quanto previsto dagli *articoli 5 e 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche e delle corrispondenti cancellazioni decorrono dalla data della dichiarazione.⁽⁹⁾

4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli *articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza e al comune di provenienza.⁽⁹⁾

5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresì che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non è stata effettuata la comunicazione di cui all'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'*articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990*.

5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'*articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.⁽¹⁰⁾

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

(10) Comma inserito dalla *legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35*.

d.P.R. 223/1989

6. *Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche.*

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

13. *Dichiarazioni anagrafiche.*

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;

d.P.R. 445/2000

38. Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze.

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo ⁽¹²²⁾.

75. Decadenza dai benefici.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

76. Norme penali.

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

L. 241/1990

20 Silenzio assenso

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come

rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.

D. Lgs. n. 286/1998

Art. 5 (Permesso di soggiorno)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticounterfeiting, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

Art. 6 (Facolta' ed obblighi inerenti al soggiorno)

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identita' personale dello straniero, questi puo' essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.